

COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DI NUORO

RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE EX ART.20, D.LGS 19 AGOSTO 2016 N.175, RICOGNIZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31.12.2020 - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

PARERE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Verbale n. 19 del 15.12.2021

Il sottoscritto Maurizio Gianni Pisu, Revisore dei Conti del Comune di Ussassai,

- visto l'art.239 del D.Lgs n.267/2000 (Testo unico degli Enti Locali), in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- visto quanto disposto dal D.Lgs 19/08/2016 n.175;
- visto l'art.4 e seguenti del T.U.P.S.;
- visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- visto lo Statuto e il regolamento di contabilità dell'Ente vigenti.

Vista la proposta n. 38 del 06.12.2021 di approvazione della delibera ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016 n.175. Come modificato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n.100 – Ricognizione partecipazioni possedute - Determinazioni conseguenti" formulata al Consiglio a seguito della ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Rilevato che per effetto dell'art.20 T.U.P.S., come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, T.U.P.S. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

- in sede di razionalizzazione periodica l'art.20 comma 2 impone la dismissione:

1. delle società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
2. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
3. necessità di contenimento dei costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4, T.U.P.S..

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016- 2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";

- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO CHE:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25.09.2017 con deliberazione di Consiglio Comunale n.17;

Viste le deliberazioni successive aventi ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle società partecipate – Ricognizione periodica delle partecipazioni possedute" e nello specifico: la n.24 del 17.12.2018, la n.26 del 23.12.2019 e la n.30 del 28.12.2020;

Visto l'esito della ricognizione effettuata;

Considerato che le partecipazioni detenute riguardano:

- una partecipazione **CEV (CONSORZIO ENERGIA VENETO)**: consorzio per l'acquisto di energia. Essendo una "forma associativa" prevista da apposite disposizioni di legge o costituite ai sensi del Capo V del Titolo II del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) non sono oggetto del Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (come già evidenziato nel piano di razionalizzazione adottato ai sensi dell'art. 1 comma 612 legge 190/2014);
- **L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna**, istituito con L.R. 4 febbraio 2015, n. 4, non è una società partecipata bensì un ente con personalità giuridica di diritto pubblico al quale aderiscono obbligatoriamente i comuni che rientrano nell'ambito territoriale ottimale della Regione Sardegna, titolari di una quota di partecipazione stabilita secondo i criteri dell'art. 4 dello Statuto.

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare;

Ritenuto doveroso evidenziare che non vi sono partecipazioni da alienare o che rientrino nella casistica prevista dalla legge;

Preso atto del parere favorevole ex articolo 49, del D. Lgs. N. 267/2000, espresso dal responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni in essere.

Tortoli', 15 dicembre 2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Maurizio Gianni Pisu